



U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto di Ateneo e, in particolare, gli artt. 5 e 8;

VISTO il *Regolamento per le attività culturali e sociali proposte dagli studenti*, emanato con D.R. n. 4583 del 06/12/2017;

VISTO il *Regolamento per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni studentesche dell'Ateneo "Federico II"*, emanato con D.R. n. 4418 del 08/11/2022;

RITENUTO opportuno, a seguito della modifica - nel testo emanato con il sopra citato D.R. n. 4418/2022 - del suddetto *Regolamento per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni studentesche dell'Ateneo "Federico II"*, procedere ad una revisione anche del collegato *Regolamento per le attività culturali e sociali proposte dagli studenti*, emanato con il sopra citato D.R. n. 4583/2017;

VISTE le Delibere n. 66 e n. 28 del 30/01/2024 (E.O. n. 162 e n. 147 del 02/09/2024) con le quali, rispettivamente, il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico si sono espressi favorevolmente in merito al nuovo testo del sopra citato *Regolamento per le attività culturali e sociali proposte dagli studenti*, rititolato *Regolamento per le attività culturali e sociali degli studenti*;

DECRETA

È emanato, nel testo allegato quale parte integrante del presente Decreto, il *Regolamento per le attività culturali e sociali degli studenti*.

Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università e, da quella data, sostituisce il *Regolamento per le attività culturali e sociali proposte dagli studenti*, emanato con il sopra citato D.R. n. 4583/2017.

IL RETTORE
Matteo LORITO

Area Affari Generali e Gestione Documentale
Il Dirigente dott. Francesco BELLO
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari
Responsabile del Procedimento:
Il Capo dell'Ufficio: dott. Antonio NASTI



REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIALI DEGLI STUDENTI

Sommario

ARTICOLO 1 – Finalità, natura dell’iniziativa e risorse finanziarie	2
ARTICOLO 2 – Soggetti richiedenti e procedure di emanazione del Bando	2
ARTICOLO 3 – Commissione.....	2
ARTICOLO 4 – Modalità di presentazione della richiesta	2
ARTICOLO 5 – Criteri di non ammissibilità del contributo.....	3
ARTICOLO 6 – Valutazione delle iniziative.....	3
ARTICOLO 7 – Esito della valutazione	4
ARTICOLO 8 – Elenco Iniziative ammesse	4
ARTICOLO 9 – Espletamento delle iniziative.....	4
ARTICOLO 10 – Rendicontazione delle iniziative.....	4
ARTICOLO 11 – Erogazione del contributo	5
ARTICOLO 12 – Cofinanziamento delle iniziative.....	6
ARTICOLO 13 – Responsabilità	6
ARTICOLO 14 – Norma transitoria	6



REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIALI DEGLI STUDENTI

ARTICOLO 1 – Finalità, natura dell’iniziativa e risorse finanziarie

L'utilizzazione dei fondi destinati ad iniziative ed attività culturali e sociali è disciplinata dalle disposizioni di cui al presente Regolamento. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del budget economico e degli investimenti e compatibilmente con le risorse disponibili, determina e stanziava un fondo da destinare alla realizzazione di iniziative di carattere culturale e sociale, ideate e gestite da Associazioni studentesche universitarie iscritte all'Albo dell'Ateneo, come seminari, convegni, manifestazioni artistiche e sportive.

Le varie forme di pubblicità delle iniziative ed attività finanziate dovranno recare la dicitura "con il contributo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II". Non potrà essere utilizzato, in altre forme o diciture, il nome dell'Ateneo e neppure il logo.

ARTICOLO 2 - Soggetti richiedenti e procedure di emanazione del Bando

La richiesta di finanziamento delle iniziative ed attività culturali e sociali può essere presentata esclusivamente dalle Associazioni Studentesche Universitarie regolarmente iscritte all'Albo dell'Ateneo.

Il Bando annuale di concorso, predisposto in conformità a quanto disposto nel presente Regolamento e sulla base dei criteri determinati dalla Commissione di cui al successivo art.3, verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione ed emanato con decreto del Rettore.

L'emissione del Bando avviene non prima della data di approvazione del budget economico e degli investimenti, comunque, entro il mese di Maggio dell'anno di riferimento.

Il Bando è reso pubblico sul sito web di Ateneo.

ARTICOLO 3- Commissione

Le domande di finanziamento di iniziative ed attività culturali e sociali sono esaminate da un'apposita Commissione al fine della presentazione al Consiglio di Amministrazione della proposta di assegnazione dei finanziamenti.

La Commissione è nominata dal Rettore ed è così composta:

- il Rettore o un suo delegato, che la presiede;
- tre rappresentanti degli studenti indicati dal Presidente del Consiglio degli Studenti di cui uno del Consiglio di Amministrazione, uno del Senato Accademico ed il Presidente del Consiglio degli Studenti;
- due rappresentanti dei docenti, uno del Consiglio di Amministrazione e uno del Senato Accademico.

La Commissione delibera validamente col voto favorevole del cinquanta per cento più uno dei componenti. In caso di parità il voto del Rettore o del suo delegato vale il doppio.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, scegliendolo fra i funzionari dell'Università, un segretario della Commissione che svolgerà le funzioni di verbalizzante delle riunioni della Commissione stessa.

ARTICOLO 4 – Modalità di presentazione della richiesta

La richiesta di finanziamento dovrà essere presentata dal Presidente dell'Associazione Studentesca Universitaria utilizzando la procedura informatica appositamente predisposta e moduli di compilazione ivi presenti entro i termini indicati nel Bando di concorso e contenere obbligatoriamente:

- propri dati anagrafici e denominazione dell'Associazione che rappresenta;
- dati anagrafici dell'eventuale delegato, facente parte della medesima Associazione;
- la descrizione dettagliata dell'iniziativa e l'obiettivo della stessa;
- il calendario dettagliato relativo allo svolgimento dell'iniziativa nonché le modalità di pubblicità intese a promuovere la partecipazione degli studenti dell'Ateneo;



- il piano finanziario dell'iniziativa;
- altri eventuali introiti previsti a parziale copertura dei costi;
- elenco degli studenti iscritti all'Associazione nel caso siano intervenuti cambiamenti dei dati comunicati all'atto della domanda di iscrizione all'Albo, dovendo permanere i requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) e b) del *Regolamento per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni studentesche* dell'Ateneo;
- eventuali sponsorizzazioni che l'Associazione prevede di acquisire a parziale copertura dei costi;
- indicazione dei criteri e delle modalità della selezione degli studenti partecipanti alle iniziative che prevedano tale selezione ai fini della partecipazione, criteri e modalità che dovranno parimenti venire indicati nella pubblicità dell'iniziativa stessa
- relazione sulle iniziative realizzate e rendicontazione delle spese sostenute (solo per coloro che hanno ottenuto un finanziamento in tornate precedenti).

Il Presidente dell'Associazione potrà indicare un Delegato. Nulla osta a che la persona del Delegato coincida con quella del Presidente.

Il Delegato si assume, in nome e per conto dell'Associazione, la responsabilità della regolare esecuzione e attuazione delle iniziative nel pieno rispetto delle normative vigenti, del presente Regolamento e delle disposizioni del Bando; specificamente compete al Delegato la responsabilità della notifica di cui all'art. 9, mentre al Presidente competono quelle relative alla gestione finanziaria dei fondi assegnati.

È specifico compito del Presidente dell'Associazione curare i rapporti con i delegati delle iniziative, dando loro ogni opportuna informazione.

Il cofinanziamento delle iniziative è ammesso solo da parte di Enti esterni all'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Le iniziative dovranno svolgersi di norma nelle strutture di Ateneo e durante il regolare orario delle attività universitarie. Scelte differenti dovranno essere motivate nella richiesta di finanziamento e potranno essere approvate dalla Commissione.

ARTICOLO 5 – Criteri di non ammissibilità del contributo

Non saranno ammesse al finanziamento le domande che:

- siano relative ad iniziative che si configurino come sostitutive di quelle curricolari e di supporto alla didattica svolte dall'Ateneo, o che ad esse si sovrappongono;
- siano relative ad iniziative aventi scopo di lucro;
- siano relative ad iniziative non realizzate in via esclusiva o prevalente dalle Associazioni Studentesche in oggetto;
- prevedano attività commerciali e/o la produzione di materiale a fini commerciali e/o di propaganda politica ed elettorale.

ARTICOLO 6 – Valutazione delle iniziative

Le iniziative saranno valutate singolarmente e quindi comparate tra di loro in base ai seguenti criteri:

- obiettivi e risultati attesi esposti nella richiesta di finanziamento e della sua corrispondenza alle finalità istituzionali dell'Università come fattore di promozione sociale e di acquisizione di conoscenze che permettano la crescita dell'autonomia dell'individuo garantendone una vasta e libera formazione culturale;
- rilevanza culturale della proposta;
- compatibilità e congruità economica;
- rilevanza in termini di fruibilità da parte degli studenti e capacità di coinvolgimento della popolazione studentesca;
- rilevanza organizzativa consistente nella capacità di descrivere in modo sufficientemente dettagliato le diverse fasi dell'iniziativa, le modalità di svolgimento ed il razionale impiego delle risorse finanziarie, tenendo conto della sua reale attuabilità.



Nel caso in cui il soggetto proponente abbia in precedenza ottenuto un finanziamento per iniziative di cui al presente Regolamento, la Commissione tiene altresì conto della relativa realizzazione e conseguente corretta rendicontazione.

La Commissione può adottare all'unanimità ulteriori criteri di valutazione che verranno indicati nel Bando.

Il punteggio attribuibile a ciascuno dei criteri precedenti, il punteggio complessivo minimo per accedere al finanziamento nonché i criteri per la quantificazione del finanziamento da attribuire a ciascuna iniziativa approvata sono specificati nel Bando, unitamente alle regole per l'utilizzo dei contributi e ai termini e modalità per la presentazione dei rendiconti.

Nell'esprimersi sulle richieste presentate la Commissione si riserva la facoltà di proporre ai responsabili di iniziative simili, l'aggregazione delle iniziative medesime.

ARTICOLO 7 - Esito della valutazione

L'esito della valutazione delle richieste di finanziamento dal quale risultino le assegnazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, viene reso pubblico sul sito web di Ateneo entro i termini previsti dal Bando. Entro dieci giorni dalla pubblicazione, i soggetti interessati possono far pervenire alla Commissione osservazioni e proposte, a condizione che le stesse non abbiano ad oggetto la valutazione di merito, di competenza esclusiva della Commissione.

L'esame e la valutazione dei rilievi di cui si è detto sono di competenza della Commissione di cui all'art. 3. La Commissione risponde entro 30 giorni.

ARTICOLO 8 – Elenco Iniziative ammesse

La Commissione propone al Consiglio di Amministrazione l'elenco delle iniziative da finanziare e l'importo dei relativi finanziamenti. Il Consiglio adotta le conseguenti delibere. L'elenco delle iniziative ammesse al finanziamento, con i relativi importi finanziati e punteggi ottenuti, e delle iniziative non finanziate con i punteggi ottenuti, viene reso pubblico sul sito web di Ateneo unitamente ad una sintesi descrittiva di ciascuna iniziativa finanziata.

Il Bando indica il termine entro il quale l'Amministrazione renderà pubblica la ripartizione dei finanziamenti deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 9 – Espletamento delle iniziative

Le iniziative finanziate dovranno espletarsi non prima della data di pubblicazione della graduatoria e concludersi entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della stessa, pena decadenza dal finanziamento concesso e restituzione delle somme eventualmente corrisposte in anticipo. Al fine di consentire alla Commissione di verificare l'effettivo svolgimento delle iniziative finanziate, il Presidente dell'Associazione dovrà comunicare all'Ufficio competente, almeno dieci giorni prima della data fissata, il programma delle attività, data, orari e luogo di svolgimento dell'iniziativa, pena decadenza dal finanziamento concesso.

Al fine di consentire la massima partecipazione degli studenti universitari cui sono rivolte, della realizzazione delle iniziative deve essere data adeguata pubblicità alla componente studentesca. Qualora le iniziative siano pubblicizzate on line andrà comunicato il link alla pagina web su cui è presente la pubblicità.

ARTICOLO 10 – Rendicontazione delle iniziative

Le associazioni studentesche universitarie sono tenute ad utilizzare i contributi e rendicontare le iniziative realizzate e le spese sostenute con i finanziamenti ricevuti e secondo le indicazioni e modalità previste dal Bando e dalla normativa vigente.

I rendiconti devono essere presentati comunque entro 30 giorni dalla conclusione delle iniziative. La rendicontazione deve essere obbligatoriamente presentata secondo le modalità che saranno specificate nelle linee guida allegate al Bando. I rendiconti devono essere:

- puntuali e dettagliati;



- corredati di tutti i documenti di spesa in originale, intestati all'Associazione, conformi al preventivo presentato di cui al successivo art. 11 e da cui risulti la coerenza tra la spesa sostenuta e l'iniziativa svolta e con chiarezza sia il dettaglio della spesa (oggetto, quantità, prezzo unitario, etc.) sia il riferimento all'iniziativa, sia l'avvenuto pagamento, nonché il rispetto dei vincoli posti nel Bando;
- corredati di una relazione dettagliata e documentata illustrativa dell'iniziativa stessa, delle forme di pubblicità adottate e dei risultati ottenuti unitamente ad una copia di tutti i materiali prodotti (atti, locandine, CD, articoli, etc) in originale che attestino l'avvenuto svolgimento delle iniziative.

La documentazione delle spese dovrà essere presentata nel rispetto delle linee guida allegate al Bando che, in modo esemplificativo e non esaustivo, riporteranno indicazioni utili sui documenti di spesa da presentare per le varie tipologie di iniziative nonché in merito all'utilizzo dei contributi.

L'irregolarità nella gestione dei fondi costituisce motivo di cancellazione dall'Albo dell'Ateneo delle associazioni studentesche iscritte, ai sensi di quanto stabilito dal relativo Regolamento istitutivo, e comporta l'obbligo di restituzione delle somme ricevute e non validamente spese.

ARTICOLO 11 – Erogazione del contributo

A fronte del contributo assegnato il Presidente dell'Associazione dovrà formulare l'articolato di spesa, nell'ambito delle voci di spesa indicate nella domanda di finanziamento, nel rispetto dei limiti del finanziamento concesso nonché nel rispetto di quanto previsto nel Bando di concorso, in particolare degli eventuali tetti massimi previsti per determinate voci di spesa. L'articolato di spesa deve essere consegnato all'Ufficio Affari Generali che provvederà a inoltrarlo, dopo la verifica, all'Ufficio Contabilità competente.

Il mancato rendiconto entro i termini e con le modalità previste all'art. 10 comporterà la restituzione totale di quanto percepito e la cancellazione dall'Albo dell'Ateneo delle Associazioni studentesche universitarie.

In caso di omessa restituzione, di cui al precedente articolo 10 ed al precedente comma, l'Ateneo attiverà nei confronti dell'Associazione le procedure per il recupero della somma erogata.

L'Associazione nei cui confronti si sia proceduto ai sensi del periodo precedente non potrà presentare richiesta di iscrizione all'Albo e conseguentemente richiesta di finanziamento per il tempo indicato nel Regolamento istitutivo dell'Albo delle Associazioni studentesche universitarie.

L'erogazione dei contributi assegnati per ciascuna iniziativa sarà effettuata dall'Ufficio Contabilità competente all'Associazione con le seguenti modalità:

- a) il 50% del contributo sarà erogato almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'iniziativa su richiesta del Presidente dell'Associazione e dietro presentazione dei preventivi di spesa per l'importo totale finanziato corrispondenti alle voci di cui all'articolato di spesa presentato all'Ufficio Affari Generali;
- b) il restante 50% sarà erogato a seguito di una rendicontazione intermedia effettuata con la documentazione di spesa della prima metà del contributo e delle necessarie verifiche di regolarità di gestione dei fondi da parte dell'Ufficio Contabilità competente.

Al termine dell'utilizzazione di tutto il contributo erogato restano ferme la necessaria valutazione positiva da parte della Commissione sugli aspetti qualitativi e sulla conformità della relazione presentata rispetto all'iniziativa approvata e le verifiche finali di regolarità di gestione dei fondi da parte dell'Ufficio Contabilità competente.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo alla relativa richiesta il Presidente dell'Associazione deve allegare il programma di attività con la specificazione della data, orario e luogo di svolgimento dell'iniziativa di cui all'art. 9.

I fondi destinati ad iniziative che risulteranno non essere state svolte, verranno accantonati ed andranno ad incrementare l'ammontare del fondo destinato allo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento.



ARTICOLO 12 – Cofinanziamento delle iniziative

I contributi, le sponsorizzazioni e le collaborazioni ottenute da enti esterni, che comunque non devono condizionare l'originalità e la piena autonomia delle iniziative, dovranno essere approvati dalla Commissione di cui all'art. 3 e pertanto dovranno essere dichiarati nella richiesta di finanziamento documentando il ruolo e l'apporto di ciascun ente nell'organizzazione dell'iniziativa. In tale ipotesi sia il materiale pubblicitario relativo alle iniziative (locandine, volantini, pubblicazioni, etc.), sia l'eventuale realizzazione di giornali e siti WEB dovranno recare la dicitura "con il contributo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II", nonché quella relativa all'eventuale contributo e/o patrocinio degli altri enti pubblici e/o privati finanziatori e/o logo degli stessi, salvo diversa e motivata determinazione di questi ultimi.

Nel caso in cui il finanziamento proposto dalla Commissione non risultasse sufficiente a coprire il costo dell'iniziativa proposta, la richiesta ad utilizzare contributi di Enti esterni, specificandone l'ammontare, la provenienza, il ruolo e l'apporto di ciascun ente, potrà essere presentata alla Commissione, per l'approvazione, anche in un secondo momento, purché prima della realizzazione dell'iniziativa e autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, prima della realizzazione dell'iniziativa. L'eventuale cofinanziamento delle iniziative da parte di altri Enti o Università viene disciplinato caso per caso con apposito atto convenzionale tra l'Università Federico II e i finanziatori.

ARTICOLO 13 – Responsabilità

Secondo quanto stabilito dell'art. 7 del Regolamento istitutivo dell'Albo delle Associazioni studentesche universitarie, oltre a quanto indicato ai precedenti artt.10 e 11, la cancellazione delle Associazioni dall'Albo di Ateneo e conseguentemente la perdita del finanziamento concesso e la restituzione delle somme eventualmente già erogate, è disposta in caso di atti e comportamenti lesivi dell'immagine e/o degli interessi dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, della Comunità studentesca o della Comunità universitaria ovvero dell'immagine, degli interessi, della dignità di soggetto terzi in genere.

L'Associazione è responsabile per i danni cagionati a terzi, all'Amministrazione e al personale universitario nello svolgimento dell'iniziativa finanziata. In particolare, l'Associazione è responsabile:

- a) degli eventuali danni cagionati all'Università a seguito di furto, sottrazione, perdite riguardanti beni utilizzati, nonché dei danni cagionati alle strutture ed attrezzature universitarie durante la realizzazione delle iniziative, il cui costo verrà detratto dal finanziamento assegnato con conseguente restituzione di quanto già erogato, salvo eventuali maggiori danni da risarcire;
- b) degli infortuni delle persone che concorreranno alla realizzazione delle iniziative non appartenenti all'Ateneo;
- c) dell'adempimento degli obblighi fiscali previsti dalle vigenti leggi; pertanto, le Associazioni dovranno munirsi, laddove necessario, delle prescritte autorizzazioni, incluse quelle della SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), cui dovranno rivolgersi direttamente.

In ogni caso l'Università si riserva il diritto di recuperare, dall'Associazione proponente, somme che sia stata costretta a corrispondere a terzi, a titolo di risarcimento o a qualsiasi altro titolo, in connessione con l'iniziativa.

ARTICOLO 14 – Norma transitoria

In fase di prima applicazione l'emissione del Bando avverrà successivamente all'approvazione del budget economico e degli investimenti e sarà reso pubblico sul sito web di Ateneo.